

quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'industria.

9/310-abb./**85-bis**. Kessler.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale defini-

zione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310-abb./**86**. Lucà.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita,

redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del credito.

9/310-abb./**87**. Lulli.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizza-

zioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura.

9/310-abb./**88**. Lumia.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dei trasporti.

9/310-abb./**89**. Luongo, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della salute.

9/310-abb./**90**. Mancini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'alimentazione.

9/310-abb./**91**. Manzini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione,

in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del turismo.

9/310-abb./**92**. Maran.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'edilizia.

9/310-abb./**93**. Mariani.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei

dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della sicurezza.

9/310-abb./**94**. Mariotti.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310-abb./**95**. Marone.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi

che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e della formazione.

9/310-abb./**96**. Martella.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto del comma 3, del succitato articolo, non offre una indicazione delle modalità attraverso le

quali, i principi in esso contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 17, di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione di sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità garante per il trattamento dei dati personali, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310-abb./97. Maurandi.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni,

delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese.

9/310-abb./98. Mazzarello.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree

territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Abruzzo.

9/310-abb./**99**. Motta.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Basilicata.

9/310-abb./**100**. Mussi.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese

operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Calabria.

9/310-abb./**101**. Nannicini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del

servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Campania.

9/310-abb./**102**. Nieddu.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della

programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Emilia Romagna.

9/310-abb./**103**. Nigra.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

9/310-abb./**104**. Oliverio.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Lazio.

9/310-abb./**105**. Olivieri.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società conces-

sionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Liguria.

9/310-abb./**106**. Petrella.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espres-

sive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Lombardia.

9/310-abb./**107**. Piglionica.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree

territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Marche.

9/310-abb./**108**. Pinotti.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Molise.

9/310-abb./**109**. Pisa.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Piemonte.

9/310-abb./**110**. Pollastrini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni,

delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Puglia.

9/310-abb./**111**. Preda.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree

territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Sardegna.

9/310-abb./**112**. Quartiani.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Sicilia.

9/310-abb./**113**. Raffaldini.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese

operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Toscana.

9/310-abb./**114**. Ranieri.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del

servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Trentino Alto Adige.

9/310-abb./**115**. Rotundo.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della

programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Umbria.

9/310-abb./**116**. Ruggia.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 6 individua i principi generali che dovranno ispirare, in materia di informazione, l'operato delle imprese operanti con funzioni di servizio pubblico, questione che, come noto, attiene ai fondamenti stessi della democrazia;

rilevato che il contenuto del comma 4, del succitato articolo, prevede ulteriori e specifici obiettivi per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, tra i quali rientra la crescita culturale del paese;

evidenziato che il successivo articolo 18, relativo alla definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non prevede una adeguata previsione della promozione e della tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese;

impegna il Governo

a definire e concordare, negli appositi strumenti contrattuali e convenzionali, nell'organizzazione e produzione della programmazione radiotelevisiva anche la promozione e la tutela delle tradizioni, delle culture e delle nuove forme espressive che si originano nelle varie aree territoriali del paese, con particolare riferimento al territorio della regione Veneto.

9/310-abb./**117**. Sabattini.

La Camera,

premesso che l'articolo 12, comma 6 prevede la predisposizione di un apposito

regolamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizzato alla definizione dei criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, a favorire in tutte le sedi il coinvolgimento e la consultazione degli organismi pubblici competenti e degli enti territoriali, nonché delle associazioni di tutela del territorio e dell'ambiente, ai fini della definizione del suddetto regolamento.

9/310-abb./**118**. Sandi.

La Camera,

premesso che l'articolo 12, comma 6 prevede la predisposizione di un apposito regolamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizzato alla definizione dei criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, a favorire in tutte le sedi il coinvolgimento e la consultazione degli enti territoriali ai fini della definizione del suddetto regolamento.

9/310-abb./**119**. Sciacca.

La Camera,

premesso che l'articolo 12, comma 6 prevede la predisposizione di un apposito regolamento, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, finalizzato alla definizione dei criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, a favorire in tutte le sedi il coin-

volgimento e la consultazione delle associazioni di tutela del territorio e dell'ambiente, ai fini della definizione del suddetto regolamento.

9/310-abb./**120**. Sedioli.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica.

9/310-abb./**121**. Sereni.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree alpine.

9/310-abb./**122**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di dif-

fusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree appenniniche.

9/310-abb./**123**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle isole.

9/310-abb./**124**. Susini.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle

amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle isole minori.

9/310-abb./**125**. Tidei.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Abruzzo.

9/310-abb./**126**. Tocci.

La Camera,

premesso che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Basilicata.

9/310-abb./**127**. Tolotti.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Calabria.

9/310-abb./**128**. Trupia.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Campania.

9/310-abb./**129**. Turco.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Emilia Romagna.

9/310-abb./**130**. Vianello.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Friuli Venezia Giulia.

9/310-abb./**131**. Zunino.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alla modalità digitale, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma